

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANZIANI E PENSIONATI

Articolo 1

L'Associazione Nazionale degli Anziani e Pensionati (A.N.A.P.) è retta dal presente Statuto.
L'associazione ha sede in Roma.

Articolo 2 (Scopi)

2.1 L'Anap, costituita all'interno della Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (Confartigianato) quale articolazione organizzativa autonoma, senza finalità di lucro si propone di rappresentare, tutelare e difendere gli anziani e pensionati

2.2 Obiettivo principale dell'Anap è garantire a tutti i cittadini anziani e pensionati, senza limitazioni di sesso, età, etnia e condizione sociale, lo sviluppo della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione, sia a livello individuale che collettivo, dei bisogni morali, intellettuali nonché materiali.

Articolo 3 (Finalità)

3.1 Sia a livello nazionale che sul piano internazionale i valori della giustizia e della solidarietà ispirano l'azione dell'Anap

A livello nazionale l'Anap si propone:

- di rivendicare una legislazione che realizzi un articolato sistema di sicurezza sociale a tutela dei cittadini anziani e pensionati;
- di perseguire una politica reddituale che permetta ai pensionati il mantenimento stabile dei livelli di benessere conseguiti con la partecipazione all'attività produttiva;
- di rivendicare una equa politica fiscale che non penalizzi gli anziani ed i pensionati e che permetta di meglio tutelare i cittadini anche di fronte ai rischi delle malattie, della vecchiaia e dell'invalidità;
- di promuovere una legislazione che tuteli i pensionati in maniera permanente, automatica e perequativa e che avendo alla base criteri di uguaglianza ed equità sviluppi anche i regimi complementari pubblici e privati a carattere collettivo;
- di promuovere la partecipazione della categoria a tutti gli organismi in cui vengono decisi e gestiti gli interessi degli attuali e futuri pensionati nonché favorire l'azione comune con i sindacati pensionati delle altre associazioni confederali;
- di perseguire una legislazione che definisca le iniziative sociali e culturali che sono destinate agli anziani e pensionati e ne preveda le modalità di controllo e gestione;
- di promuovere iniziative di cooperazione e di autogestione nell'ambito della produzione e della gestione dei servizi, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane, particolarmente di quelle solè e non autosufficienti;

- di instaurare e rafforzare solidali rapporti con le altre Associazioni e Organizzazioni aderenti alla Confartigianato per una necessaria azione comune da svolgere a favore del mondo del lavoro indipendente;
- di favorire l'assunzione, in seno ed al di fuori dell'ANAP, di iniziative volte all'elevazione della qualità di vita degli anziani;
- di tutelare l'immagine ed il ruolo attivo dell'anziano nella società;
- di salvaguardare i saperi, le arti ed i mestieri degli ex artigiani associati attraverso la loro trasmissione alle nuove generazioni contribuendo così allo sviluppo della cultura auto-imprenditoriale ed alla salvaguardia della memoria.

3.2 A livello Internazionale intende:

- favorire l'azione comune con i sindacati dei pensionati o con le associazioni degli anziani democratiche ed autonome di altri Paesi, per dar vita ad un movimento mondiale degli anziani che li renda protagonisti dei loro destini;
- promuovere la solidarietà internazionale soprattutto a favore dei Paesi in via di sviluppo;
- difendere uno stato sociale adeguato ai bisogni degli anziani e di promuovere la solidarietà fra le generazioni.

3.3 L'Anap intende perseguire questi obiettivi con il libero esercizio dell'attività sindacale, nell'ambito del sistema democratico, nella assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai Governi, ai partiti, anche avvalendosi in piena indipendenza di tutte le forze intellettuali e morali capaci di concorrere alla realizzazione dei suoi fini.

Articolo 4 (Soci)

4.1 Sono soci dell'Anap gli anziani ed i pensionati che si associano e versano il contributo associativo secondo le modalità previste dal Regolamento. Essi si organizzano nei Gruppi Territoriali costituiti dalle Associazioni Territoriali aderenti a Confartigianato. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

4.2 Gli iscritti hanno diritto a ricevere la tessera d'iscrizione all'Anap, ad essere tutelati nei propri diritti e ad usufruire delle attività, iniziative ed utilità offerte dall'Anap nonché, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, delle attività, iniziative ed utilità offerte dal sistema associativo Confartigianato.

4.3 Ogni iscritto è obbligato ad osservare il presente Statuto ed il suo Regolamento d'attuazione nonché le deliberazioni assunte dagli Organi statutari ed è tenuto ad operare nell'ambito associativo e sindacale – partecipando all'attività del Gruppo di appartenenza, del gruppo Regionale e dell'Anap nel suo complesso – in modo coerente con i valori ispiratori del presente Statuto.

Articolo 5 (Cessazione del rapporto di adesione rispetto all'associato)

5.1 Il rapporto di adesione all'Anap cessa:

- a) per il mancato versamento del contributo associativo secondo le modalità stabilite nel Regolamento d'attuazione del presente Statuto;
- b) per dimissioni dell'associato, aventi effetto immediato, fermo restando l'obbligo di versamento del contributo associativo come previsto dal Regolamento;
- c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Anap, su proposta della Giunta Esecutiva, previo parere del Gruppo di appartenenza; detto parere, non vincolante, si intende comunque positivo qualora non venga espresso entro dieci giorni dalla comunicazione di richiesta.

Filippo Conghiani

5.2 Il provvedimento di espulsione deve essere motivato da grave inadempienza rispetto agli obblighi assunti a norma del presente Statuto (con particolare riferimento a quanto stabilito al precedente art. 4.3) ovvero dall'assunzione da parte dell'associato di comportamenti che siano in grave contrasto con le finalità istitutive o che comunque costituiscano motivo di grave pregiudizio morale o materiale agli interessi tutelati dall'Anap.

5.3 La decisione dell'espulsione va comunicata per iscritto all'associato, unitamente alle motivazioni esposte nella delibera, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o altro mezzo che ne attesti la ricezione. L'espulsione ha effetto per l'associato con decorrenza dalla ricezione di detta comunicazione.

5.4 Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di espulsione è consentito all'associato espulso di proporre ricorso scritto, da trasmettersi a mezzo raccomandata (facendo fede la data di ricevimento), al Collegio dei Probiviri dell'Anap, che deciderà in maniera inappellabile entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso. Il reclamo così proposto non ha effetto sospensivo.

5.5 Per effetto dell'espulsione, il contributo associativo versato dagli associati espulsi individualmente per l'annualità in corso rimane acquisito dall'Anap, essendo escluso ogni forma di rimborso di detto contributo.

Articolo 6

(Invio di osservatori, commissariamento e scioglimento dei Gruppi Territoriali)

6.1 Qualora nell'attività e/o nella gestione di un Gruppo regionale o territoriale si verificano gravi problemi o irregolarità di natura organizzativa, amministrativa o funzionale, il Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva, può decidere l'invio di uno o più osservatori, incaricati di riferire in merito alla situazione in cui versa il Gruppo, ovvero può decidere di procedere direttamente al commissariamento di detta struttura organizzativa.

6.2 L'invio di uno o più osservatori ha il fine di accertare la situazione ed i fatti, attraverso la consultazione di partecipanti al Gruppo e di componenti degli Organi statutari e la consultazione della documentazione concernente l'attività del Gruppo, onde determinare la natura e l'entità dei problemi che affliggono la struttura organizzativa territoriale. Le risultanze di tale rilevamento sono sottoposte, sotto forma di relazione scritta, al Presidente ed alla Giunta Esecutiva per la valutazione delle proposte da fare al Consiglio Direttivo per l'adozione delle opportune deliberazioni.

6.3 La decisione di procedere al commissariamento o allo scioglimento di un Gruppo territoriale deve essere preceduta dal parere obbligatorio (non vincolante) del Gruppo Regionale di appartenenza. Detto parere si presume favorevole se non viene espresso entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In ogni caso (Gruppo Territoriale o Regionale), vanno considerate le valutazioni politiche delle strutture della Confartigianato territorialmente corrispondenti.

6.4 Lo scioglimento di un Gruppo deve essere sempre preceduto dall'invio di osservatori o dal commissariamento.

6.5 Per effetto del commissariamento gli organi decisionali del Gruppo (Presidente e Consiglio Direttivo) sono azzerati e sostituiti dagli organi del commissariamento (uno o più commissari) per il periodo di tempo strettamente necessario, salvo particolari esigenze, alla ricostituzione degli organi decisionali attraverso nuove procedure elettive. All'atto dell'assunzione della decisione di commissariamento ne viene determinata la durata presuntiva, che è suscettibile di motivata proroga.

6.6 Gli organi del commissariamento verificano la possibilità di riportare il Gruppo alla normalità operativa ed al pieno rispetto dello Statuto e della vigente legislazione. Compiuta positivamente detta verifica, provvedono a porre in essere le necessarie procedure per la ricostituzione degli organi decisionali elettivi del Gruppo; altrimenti, propongono alla Giunta Esecutiva di dare impulso alla procedura di scioglimento del Gruppo.

6.7 Qualora un Gruppo Territoriale sia costituito presso un'Associazione Territoriale della Confartigianato e quest'ultima cessa di appartenere alla Confartigianato per qualsiasi ragione (recesso o esclusione) detto Gruppo viene automaticamente assoggettato al commissariamento.

6.8 La decisione di scioglimento di un Gruppo comporta, come effetto naturale, il venire meno dell'autonomia organizzativa della struttura che può essere diversamente ricostituita ovvero destinata a confluire in altro Gruppo esistente nello stesso ambito territoriale o contiguo. Per l'esecuzione degli atti necessari a portare a termine lo scioglimento della struttura possono essere nominati uno o più commissari. La decisione di scioglimento va comunicata per iscritto agli organi decisionali del Gruppo presso la sede dello stesso, in uno con le motivazioni esposte nella delibera, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o altro mezzo che ne attesti la ricezione. Lo scioglimento ha effetto per il Gruppo e per gli associati a detto Gruppo partecipanti con effetto dalla ricezione della predetta comunicazione collettiva.

Articolo 7 (Organi dell'Anap)

7.1 Sono Organi dell'Anap:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 8 (L'Assemblea Generale dell'Anap)

8.1 L'Assemblea Generale dell'Anap è costituita dai seguenti componenti con diritto di voto:

- i Presidenti dei Gruppi Territoriali regolarmente costituiti;
- i Presidenti dei Gruppi Regionali regolarmente costituiti;
- un rappresentante ogni 5.000 soci o frazione superiore a 2.500, su base regionale e determinati come precisato nel Regolamento d'attuazione del presente Statuto.

Nel caso fosse in corso un commissariamento, le prerogative del Presidente sono esercitate dal commissario.

8.2 Gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea possono delegare al voto altro avente diritto, tenendo presente che ciascun delegato non potrà accumulare più di 2 voti compreso il proprio.

8.3 Partecipa all'Assemblea Generale, senza diritto di voto, il Segretario Nazionale che è chiamato a svolgere le funzioni di segretario dell'Assemblea.

8.4 All'Assemblea possono partecipare tutti i membri degli altri organi dell'Anap senza diritto di voto, salvo che ad essi detto voto non competeva quali delegati dei gruppi provinciali o regionali.

8.5 i Presidenti dei Gruppi Territoriali o dei Gruppi Regionali costituiti ma che non abbiano i requisiti minimi previsti dal Regolamento partecipano senza diritto di voto.

8.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e può essere convocata in via straordinaria tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dagli Organi Nazionali o sia richiesto da almeno un terzo dei Gruppi associati.

8.7 L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti metà dei componenti con diritto di voto, in seconda convocazione che può aver luogo lo stesso giorno della prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

8.8 Essa è presieduta dal Presidente dell'Anap, ovvero in caso di sua assenza o indisponibilità da uno dei Vice Presidenti.

Filippo Conigliaro

8.9 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti con votazione palese, non tenendosi calcolo degli assenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

8.10 Le elezioni delle cariche sociali dovranno sempre aver luogo con il sistema della votazione palese. Su richiesta della metà più uno dei componenti può essere adottato il sistema della votazione segreta.

8.11 L'Assemblea è convocata con avviso scritto spedito mediante raccomandata o altro mezzo di comunicazione che consenta l'attestazione della ricezione, almeno 20 giorni prima della data fissata, con indicazione dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare. Ai fini della convocazione, i componenti degli organi decisionali dei Gruppi territoriali o Regionali, così come i delegati al voto, sono domiciliati presso le sedi dei rispettivi Gruppi.

Articolo 9 **(Attribuzione dell'Assemblea)**

9.1 Spetta all'Assemblea:

- a) formulare gli indirizzi di politica sindacale dell'Anap e deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della stessa;
- b) apportare modifiche allo Statuto;
- c) adempiere ad ogni altra attribuzione che le sia assegnata dal presente Statuto, da leggi o regolamenti;
- d) eleggere, nel proprio seno, il Consiglio Direttivo Nazionale secondo le norme contenute nel regolamento;
- e) eleggere il Collegio dei Revisori e quello dei probiviri, secondo le norme contenute nel regolamento.

9.2 L'Assemblea potrà altresì dare vita, all'interno dell'Anap, ad articolazioni di natura organizzativa in rapporto a particolari esigenze di natura territoriale o comunque correlate ad interessi specifici dei soci o di gruppi di soci. Dette articolazioni saranno disciplinate da appositi regolamenti deliberati dall'Assemblea stessa.

Articolo 10 **(Consiglio Direttivo Nazionale)**

10.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un massimo di 20 componenti eletti dall'Assemblea generale, più 3 nominati dalla Confartigianato, dal Presidente Nazionale uscente, dal Presidente di Confartigianato o suo delegato, dal Presidente INAPA.

10.2. Il Segretario dell'Anap è Segretario del Consiglio Direttivo.

10.3 Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica quattro anni ed i suoi componenti eletti dall'Assemblea sono liberamente rieleggibili continuativamente solo per un ulteriore quadriennio successivo, salva la limitazione di cui all'art. 17.5.

10.4 Fanno parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto i Presidenti dei Gruppi Regionali costituiti.

10.5 Esso si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla Giunta Esecutiva o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

10.6 La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

10.7 Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a cinque.

10.8 Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto, in seconda convocazione (anche nello stesso giorno fissato per la prima) quando sia presente almeno un terzo dei detti componenti.

10.9 Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti stabilendo di volta in volta il sistema di votazione, in caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

10.10 I verbali delle riunioni del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

10.11 In caso di vacanza di posti, durante il quadriennio, si provvede a cooptazione secondo le norme contenute nel Regolamento.

10.12 Coloro che non partecipano alle riunioni degli organi sociali per tre volte consecutive sono considerati decaduti dalla carica.

Articolo 11 **(Compiti del Consiglio Direttivo)**

11.1 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) stabilire la data di convocazione dell'Assemblea Generale ordinaria e curare la esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea stessa;
- b) eleggere nel proprio seno, a scrutinio segreto, il Presidente Nazionale, i 9 componenti della Giunta Esecutiva e i Vice Presidenti dell'Anap
- c) deliberare sulle relazioni del Presidente;
- d) all'occorrenza procedere alla ratifica delle delibere della Giunta Esecutiva che siano state adottate ai sensi del successivo art. 13.4;
- e) approvare il bilancio preventivo entro il 30 novembre ed il consuntivo entro il 30 giugno nonché le eventuali variazioni di assestamento di bilancio in corso d'anno
- f) proporre all'Assemblea le eventuali modifiche allo Statuto sociale;
- g) approvare e modificare il Regolamento;
- h) ratificare la nomina del Segretario Nazionale;
- i) determinare, su proposta della Giunta Esecutiva, l'entità dei contributi associativi nonché le conseguenti ripartizioni dei medesimi nell'ambito delle articolazioni organizzative dell'Associazione sul Territorio, tenuto conto della quota destinata, quale contributo di "sistema", alla Confartigianato nella misura con questa concordata, così come previsto dallo Statuto Confederale;
- j) deliberare l'espulsione di associati ai sensi del precedente art.5;
- k) disporre l'invio di osservatori o il commissariamento ovvero lo scioglimento di un Gruppo, ove ne ricorrano le condizioni previste al precedente art. 6;
- l) più in generale, dare attuazione agli indirizzi di politica sindacale formulati dall'Assemblea;
- m) In casi eccezionali e motivati, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, può derogare quanto previsto dall'art. 17.1;
- n) Il Consiglio Direttivo può delegare alla Giunta Esecutiva taluni dei propri compiti.

Articolo 12 **(Giunta Esecutiva)**

La Giunta Esecutiva è composta:

- Dal Presidente Nazionale
- Da 3 a 5 Vice Presidenti
- Da 9 componenti eletti dal Consiglio Direttivo,
- Dal Presidente Confartigianato o suo delegato,
- Dal Presidente INAPA.

Filippo Confartigianato

12.2 I componenti della Giunta Esecutiva rimangono in carica per il corrispondente periodo quadriennale di operatività del Consiglio Direttivo. In caso di vacanza dei posti durante il quadriennio, il Consiglio Direttivo procede alla sostituzione dei componenti venuti meno ed i nuovi nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato quadriennale dell'intera Giunta.

12.3 Il Segretario Nazionale dell'Anap è di diritto il Segretario della Giunta.

12.4 La Giunta si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta scritta da almeno la metà dei suoi componenti.

12.5 La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato almeno 8 (otto) giorni lavorativi prima della riunione con qualsiasi mezzo (posta, fax, ecc.) che attesti la sua ricezione al domicilio dichiarato alla Segreteria Nazionale. L'avviso contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti da trattare.

Art.12.6 In caso di urgenza il termine per la convocazione potrà essere ridotto fino a tre giorni lavorativi prima della riunione

12.7 La riunione è valida quando sia presente, all'ora di apertura della medesima, la maggioranza dei componenti l'Organo. Trascorsa un'ora dall'adunanza, la riunione è valida se sia presente un terzo dei componenti.

12.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti alla riunione. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

12.9 Coloro che non partecipano alle riunioni degli Organi Sociali per 3 volte consecutive, senza giustificato motivo, sono considerati decaduti dalla carica.

Articolo 13 **(Compiti della Giunta Esecutiva)**

13.1 La Giunta Esecutiva ha i seguenti compiti:

- a) Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Anap nonché le eventuali variazioni al bilancio preventivo;
- b) Designare i rappresentanti dell'Anap presso gli organi politici, amministrativi e tecnici;
- c) Compiere tutti gli atti, di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli attribuiti espressamente dallo Statuto al Consiglio Direttivo. Oltre che nel caso di delega ai sensi dell'art. 11 la Giunta può esercitare i poteri del Consiglio in caso di necessità ed urgenza, con l'obbligo di sottoporre i provvedimenti adottati alla ratifica del Consiglio stesso nella riunione immediatamente successiva;
- d) Proporre al Consiglio Direttivo la ripartizione dei contributi associativi, nonché il contributo di sistema concordato con la Confartigianato;
- e) Esercitare le attribuzioni demandate dal presente Statuto, da leggi e regolamenti, vigilando particolarmente che i gruppi associati osservino le norme e le direttive dell'Anap;
- f) Di proporre al Consiglio Direttivo, ove ne ricorrano i presupposti, l'adozione dei provvedimenti di espulsione di singoli associati ovvero di commissariamento e/o scioglimento di Gruppi, tenuto conto, all'occorrenza, delle valutazioni politiche delle strutture della Confartigianato territorialmente corrispondenti;
- g) Proporre al Consiglio Direttivo le modifiche del Regolamento;
- h) Nominare il Segretario Nazionale di concerto con la Confartigianato.

Articolo 14 **(Presidente)**

14.1 Il Presidente dell'Anap è eletto dal Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza politica ed istituzionale dell'Anap e ne è il rappresentante legale a tutti gli effetti, anche di fronte ai terzi ed in giudizio.

14.2 Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una seconda volta:

- propone alla Giunta Esecutiva la nomina o la revoca del Segretario Nazionale di concerto con la Confartigianato;
- nomina il Vice Presidente vicario tra i Vice Presidenti eletti dal Consiglio Direttivo;
- Nei casi di urgenza ha la facoltà di adottare i provvedimenti di cui ai numeri b), d), e) e f) dell'art.13.1, sottoponendo le relative delibere alla ratifica della Giunta Esecutiva nella prima riunione. I vice Presidenti collaborano con il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ne esercitano le attribuzioni secondo le indicazioni del Presidente stesso e le eventuali deliberazioni della Giunta Esecutiva. In presenza di impedimento assoluto, il Vice Presidente Vicario svolge di diritto le funzioni del Presidente sino all'elezione di un nuovo Presidente da parte del Consiglio Direttivo.
- convoca e presiede le riunioni degli Organi statutari;
- si avvale, nell'esercizio delle sue funzioni, di un comitato di Presidenza composto dallo stesso Presidente e dai Vice Presidenti;
- può conferire, sentita la Giunta Esecutiva, ai Vice Presidenti ed ai componenti della stessa, deleghe per singole materie e per le iniziative che richiedono particolare impegno e competenze in rapporto anche alle strutture organizzative della Confartigianato ed a quelle interregionali, nazionali e internazionali.

14.3 Le deleghe che il Presidente può conferire ai Vice Presidenti ed ai componenti di Giunta devono essere esplicitate sempre in accordo con il Presidente stesso e nell'ambito degli indirizzi e delle linee politiche degli Organi dell'Anap e della Confartigianato.

14.4 L'attività sulla materia delegata dovrà essere svolta, per quanto riguarda le strutture dell'Anap, d'intesa con il Segretario Nazionale.

Articolo 15 (Modifiche allo Statuto)

15.1 Le modifiche allo Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, salvo quanto stabilito al successivo art. 16. Lo Statuto dell'Anap sarà di volta in volta adeguato dall'Assemblea alle eventuali modificazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito di variazioni verificatesi nell'assetto statutario della Confartigianato.

Articolo 16 (Scioglimento)

16.1 Per lo scioglimento dell'Anap è necessaria la deliberazione dell'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei delegati regolarmente eletti e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

16.2 in tal caso l'Assemblea stabilisce le modalità per la liquidazione del patrimonio e per la sua devoluzione alla Confartigianato per l'attuazione degli scopi e finalità previsti dagli artt. 2 e 3, provvedendo alla eventuale nomina di uno o più liquidatori.

16.3 Per la modifica dell'art. 2.1 occorre che la delibera dell'Assemblea venga approvata con la maggioranza di cui all'art. 16.1.

Articolo 17 (Incompatibilità – Decadenza)

17.1 Le cariche di Presidente dell'Anap, Vice Presidente e di componente di Giunta Esecutiva sono incompatibili con le seguenti cariche istituzionali:

- a) Parlamentare, Ministro, Ministro delegato, Sottosegretario;
- b) Presidente, Assessore, Consigliere regionale;

- c) Presidente, Assessore, Consigliere provinciale;
- d) Sindaco, Assessore, Consigliere comunale in comuni con più di 15.000 abitanti;
- e) Presidente di Camera di Commercio

e con incarichi di rappresentanza in partiti politici ed in Organizzazioni di rappresentanza con base associativa e finalità in contrasto con le basi associative e le finalità di Anap e di Confartigianato. Altrettanto vale per il Segretario Nazionale.

17.2 La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con quella di Presidente di Gruppo regionale e/o di Gruppo territoriale. Entro tre mesi dalla sua elezione, dovrà dimettersi da tali altre cariche eventualmente ricoperte.

La carica di Vice Presidente Nazionale non è compatibile con più di una carica a livello territoriale. Entro tre mesi dalla loro elezione, dovranno dimettersi da tali altre cariche eventualmente ricoperte mantenendo il diritto di far parte del Consiglio Direttivo Nazionale e/o Regionale.

17.3 La carica di Presidente Nazionale, Vice Presidente Nazionale, Presidente Regionale, Presidente Territoriale dell'Anap è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente Confederale, Presidente di Federazione Regionale, Presidente di Associazione Territoriale di Confartigianato.

17.4 Nel caso di permanenza nelle cariche che produce l'incompatibilità di cui ai precedenti paragrafi, una volta trascorso il termine di tre mesi dall'elezione, su istanza di qualsiasi interessato si riunisce senza indugio il Collegio dei Probiviri per dichiarare la decadenza dell'eletto dalla carica assunta all'interno dell'Anap. Una volta pronunciata la decadenza si procede alla sostituzione.

17.5 Le cariche di Presidente Nazionale, Vice Presidente Nazionale e Presidente Regionale dell'ANAP hanno la durata di un quadriennio e possono essere rinnovate continuativamente solo per un ulteriore quadriennio consecutivo. Stessa norma vale per la carica di Presidente Territoriale ANAP salvo diversa e motivata delibera dei $\frac{3}{4}$ dei componenti del Consiglio di riferimento.

17.6 Per coloro che hanno assunto cariche a seguito di elezione o cooptazione, un periodo di permanenza nella carica inferiore ai ventiquattro mesi ed un giorno, alla data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale per il rinnovo delle cariche, non viene considerato nel computo dei mandati ai fini dell'applicazione del limite alla eleggibilità di cui ai precedenti artt. 10.3 e 17.5.

Articolo 18 **(Elettorato attivo e passivo)**

18.1 Il nuovo associato diviene titolare del diritto di voto (elettorato attivo) solo dopo che sia trascorso almeno un anno solare dalla sua iscrizione.

18.2 Il nuovo associato, a meno che non abbia ricoperto per almeno un quadriennio cariche elettive nell'ambito delle Organizzazioni territoriali della Confartigianato, non sarà suscettibile di elezione ad una carica all'interno dell'Anap (elettorato passivo) prima che siano trascorsi almeno due anni solari consecutivi dalla sua iscrizione.

Articolo 19 **(Segretario Nazionale)**

19.1 Le competenze e le modalità di nomina del Segretario Nazionale sono stabilite dal Regolamento di attuazione e dallo Statuto.

19.2 Stabilisce, in accordo con la Confartigianato (che all'occorrenza appositamente comanda il personale) l'organico e le funzioni degli Uffici dell'Anap.

19.3 E' il responsabile del personale comandato all'Anap.

Articolo 20 **(Strutture nel territorio)**

20.1 L'Anap, ferma la sua natura di articolazione organizzativa di emanazione della Confartigianato, è organizzata in Gruppi Regionali e in Gruppi Territoriali, la cui costituzione è promossa dalle strutture organizzative territoriali della Confartigianato.

20.2 I Gruppi Territoriali sono normalmente formati su base provinciale e possono articolarsi in sezioni zonali quando ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità o rappresentanza sindacale.

20.3 I Gruppi Regionali per il territorio di propria pertinenza sono titolari delle decisioni di politica sindacale, nell'ambito degli indirizzi fissati dall'Anap, sulle materie di competenza primaria della regione ed in stretto coordinamento con le Federazioni regionali di Confartigianato.

20.4 I Gruppi Regionali ed i Gruppi Territoriali partecipano, quali articolazioni territoriali dell'Anap, alle attività, rispettivamente, delle Federazioni Regionali e delle Associazioni Territoriali della Confartigianato operando in costante coordinamento politico con le medesime.

20.5 I Gruppi Regionali ed i Gruppi Territoriali sono diretti dal Presidente e dai rispettivi Consigli Direttivi.

20.6 In ogni Regione e Provincia a Statuto autonomo è costituito il Gruppo Regionale dell'Anap (G.R.A.).

Sono organi del Gruppo Regionale:

- a) L'Assemblea Regionale dei Gruppi Territoriali;
- b) Il Consiglio Direttivo Regionale;
- c) Il Presidente.

20.7 Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi di cui sopra sono stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto

Articolo 21 **(I Gruppi Territoriali)**

21.1 Normalmente in corrispondenza di ogni Associazione Territoriale aderente alla Confartigianato sono costituiti i Gruppi Territoriali Pensionati (G.T.P.), che sono articolazioni territoriali dell'Anap, come tali entità distinte dalle Associazioni Territoriali della Confartigianato di riferimento.

Sono Organi dei Gruppi Territoriali Pensionati:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo Territoriale;
- c) Il Presidente.

21.2 le competenze e le modalità di funzionamento degli Organi di cui sopra, sono stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

Articolo 22 **(Collegio dei Probiviri)**

22.1 Il Collegio dei Probiviri eletto dall'Assemblea è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

22.2 In occasione della prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente.

22.3 E' compito del Collegio dei Probiviri:

- a) Accertare l'intervenuta cessazione del rapporto di adesione dell'iscritto nel caso di mancato pagamento del contributo associativo (art. 5.1);
- b) Giudicare in forma inappellabile nel caso di reclamo presentato dall'associato avverso il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo (art. 5.4);
- c) Pronunziare l'intervenuta decadenza di eletti nel caso di mancato rispetto del termine per l'eliminazione delle cause di incompatibilità (art.17.4);

Filippo Confarano

- d) Pronunziarsi nei casi di elezione avvenuta nonostante il difetto di elettorato passivo dell'iscritto (art. 18.2);
 - e) Giudicare in forma inappellabile nelle controversie tra gli associati e tra questi e l'Anap, con l'espressa esclusione di questioni concernenti l'espulsione di associati (se non in sede di reclamo), l'invio di osservatori, il commissariamento o lo scioglimento di Gruppi;
 - f) Esprimere pareri su richiesta degli Organi Statutari.
- 22.4 Il mandato del Collegio dei Probiviri dura un quadriennio e viene a scadere insieme ai mandati degli altri Organi statutari.

Articolo 23 **(Collegio dei Revisori)**

- 23.1 Il Collegio dei Revisori è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti.
- 23.2 Il mandato del Collegio dei Revisori dura un quadriennio e viene a scadere insieme ai mandati degli altri Organi statutari.

Articolo 24 **(Patrimonio dell'Anap)**

- 24.1 Il patrimonio dell'Anap è costituito da:
- a) I contributi associativi versati annualmente dagli iscritti, nella misura stabilita dagli Organi statutari.
 - b) I contributi straordinari effettuati da terzi ovvero dagli stessi associati.
 - c) Tutti i beni mobili ed immobili che per acquisto, lasciti, donazione, o comunque per altre cause, divengano proprietà dell'Anap.
 - d) Tutti i proventi derivanti da rendite immobiliari, mobiliari o da partecipazioni.
- 24.2 Non spetta alcun accredito o rimborso dei contributi versati e/o di una quota del patrimonio dell'Anap in favore degli associati e/o dei loro aventi causa nel caso di cessazione del rapporto di adesione per qualsiasi ragione.

Articolo 25 **(Gestione delle risorse)**

- 25.1 Il Presidente, avvalendosi del Segretario Nazionale dell'Anap e degli Uffici amministrativi confederali (ai quali è affidata l'amministrazione delle entrate conseguenti all'incasso delle quote associative dovute ed i proventi derivanti da contributi, sostegni, sponsorizzazioni), sottopone annualmente all'esame della Giunta Esecutiva lo schema del bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
- 25.2 Gli Organi dell'Anap, per il tramite del Segretario Nazionale, in sede di definizione del programma annuale di attività e di decisioni comportanti investimenti e spese non ordinarie sono tenuti a concordarle con il Presidente di Confartigianato o suo delegato.
- 25.3 L'Anap non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 26 **(Norma permanente)**

- 26.1 Per quanto non è espressamente previsto si rinvia alle norme statutarie e regolamentari che disciplinano la Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (Confartigianato).

Articolo 27
(Presidenza Onoraria)

27.1 Il Consiglio Direttivo dell'Anap, può deliberare a favore dei soci che si sono particolarmente distinti le cariche di Presidenza onoraria o di Presidenza emerita.

27.2 I soci investiti di tale carica faranno parte degli Organi senza diritto di voto.

Articolo 28
(Consiglio dei Maestri d'opera e d'esperienza)

28.1 Il Consiglio dei Maestri d'Opera e d'Esperienza è costituito dai soci che si sono distinti nelle attività associative apportando un significativo contributo nella realizzazione degli scopi associativi della rappresentanza, della tutela e difesa degli anziani e dei pensionati.

28.2 E' un organismo consultivo e di promozione che, per l'autorevolezza dei componenti, può essere di ausilio alla Presidenza ed alla Giunta Esecutiva dell'Anap esprimendo, ogni volta che ne sia richiesto, il proprio parere o dando suggerimenti soprattutto in rapporto alle finalità dell'Associazione di cui all'art.3.1 ultimo capoverso del presente Statuto.

28.3 Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, prima della riunione ordinaria dell'Assemblea Generale, e può essere convocato in via straordinaria tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal Coordinatore, in accordo con il Presidente dell'Anap.

28.4 I suoi componenti sono nominati dalla Giunta Esecutiva, che delibera con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti, in ragione di non più di cinque (5) nominati per ogni anno, salvo circostanze eccezionali da accertarsi dalla Giunta Esecutiva.

28.5 Le proposte per la nomina dei componenti del Consiglio vengono presentate dalla Presidenza alla Giunta Esecutiva, anche su indicazione degli organismi territoriali dell'Associazione e/o della Confartigianato-Imprese.

28.6 Costituiscono requisiti per la nomina a componente del Consiglio:

- a) L'appartenenza all'Anap e/o a Confartigianato-Imprese per almeno 20 anni.
- b) L'avere ricoperto per almeno 8 anni incarichi direttivi nell'ambito degli organi statutari ovvero nelle strutture organizzative dell'Anap e/o della Confartigianato-Imprese e/o di associazioni aventi scopi e finalità analoghe.
- c) L'avere realizzato un significativo apporto allo sviluppo dell'Anap ed al conseguimento degli scopi e finalità della stessa.

28.7 La nomina a componente del Consiglio è a vita.

28.8 Il Presidente dell'ANAP nomina, tra i Componenti del Consiglio, un Coordinatore che farà parte degli Organi dell'ANAP.

28.9 Partecipano alle riunioni del Consiglio, come componenti di diritto (per la durata della carica rivestita) e con diritto di voto, il Presidente, il Presidente Onorario ed il Presidente Emerito dell'Associazione.

F.to: Giocondo SPINELLO - Filippo CORIGLIANO Notaio

Filippo Corigliano notaio